



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

S T A T U T O

DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 29 febbraio 2008**

**Approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta
con delibera n. 854 del 28 marzo 2008**

**Modificato dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 29 ottobre 2012 e del 10 dicembre 2012**

**Approvato dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta
con delibera n. 2470 del 21 dicembre 2012**

**Modificato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 22 dicembre 2015**



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Natura e ruolo dell'Istituto
- Art. 3 – Finalità dell'Istituto
- Art. 4 – Risorse e patrimonio
- Art. 5 – Attività didattiche
- Art. 6 – Attività formative e di produzione
- Art. 7 – Attività di ricerca
- Art. 8 – Diritto allo studio

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 9 – Definizione e funzioni
- Art. 10 – Il Presidente
- Art. 11 – Il Direttore
- Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione: Composizione
- Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione: Funzionamento
- Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione: Compiti
- Art. 15 – Il Consiglio Accademico
- Art. 16 – Il Revisore dei Conti
- Art. 17 – Il Nucleo di Valutazione
- Art. 18 – Il Collegio dei Professori
- Art. 19 – La Consulta degli Studenti

TITOLO III - ATTIVITA' DIDATTICHE, ARTISTICHE E DI RICERCA

- Art. 20 – Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione
- Art. 21 – Biblioteca e laboratori
- Art. 22 – Centri di servizio
- Art. 23 – Tutorato

TITOLO IV - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

- Art. 24 – Organizzazione degli uffici amministrativi
- Art. 25 – Il Direttore amministrativo



**ISTITUTO MUSICALE
PIREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

Art. 26 – Funzioni decentrate

Art. 27 – Funzioni di controllo dell'azione amministrativa

TITOLO V - PERSONALE

Art. 28 – Personale

Art. 29 – Reclutamento del personale

TITOLO VI - REGOLAMENTI

Art. 30 – Regolamenti interni dell'Istituto

Art. 31 – Regolamento didattico

Art. 32 – Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

Art. 33 – Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi

Art. 34 – Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VII - NORME COMUNI

Art. 35 – Calendario dell'anno accademico

Art. 36 – Decorrenza dei mandati

Art. 37 – Incompatibilità

Art. 38 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 39 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art. 40 – Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 41 – Modifiche dello Statuto

Art. 42 – Intese e convenzioni con altre Istituzioni

Art. 43 – Politecnico delle arti

Art. 44 – Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituto

Art. 45 – Principi di comportamento

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Norme transitorie

Art. 47 – Norma di rinvio

Art. 48 – Entrata in vigore



**STATUTO
DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 – Denominazione

1. L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e del d.lgs. 24 luglio 2007, n. 136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale), assume la denominazione di "Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, come previsto nella legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 *"Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8"*.

Art. 2 – Natura e ruolo dell'Istituto

1. L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di seguito nominato "Istituto", è un istituto superiore di studi musicali, che fa parte del sistema italiano dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e che rientra nell'ambito delle Istituzioni di alta cultura, Università e Accademie di cui all'art. 33 della Costituzione.

2. E' sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione in base alla disciplina vigente in materia.

3. L'Istituto è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

4. L'Istituto è sottoposto ai poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica che li esercita avuto riguardo alle prerogative in materia della Regione Valle d'Aosta, in particolare a quelle indicate nelle "Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale" approvate con d.lgs. del 24 luglio 2007 n. 136 e nella l.r. 18 luglio 2012, n. 22.

Art. 3 - Finalità dell'Istituto

1. L'Istituto concorre, con spirito di apertura alla dimensione europea ed internazionale, allo sviluppo complessivo della realtà locale, occasione di incontro delle grandi tradizioni musicali dell'area italiana e francese.



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

2. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituto garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali e attivando gli opportuni incentivi, in particolare:

- a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e artistico della comunità;
- b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico ed a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali, rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
- c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee, nel rispetto delle specifiche radici storiche, in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dall'art. 44 del presente Statuto;
- d) nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata alla didattica e alla ricerca;
- e) fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione, sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta;
- f) cura che i diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituto;
- g) riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
- h) promuove la cooperazione culturale e artistica nazionale e internazionale perseguendo tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con Università italiane ed europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai Ministri europei nelle apposite convenzioni;
- i) favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca;
- l) promuove la conservazione, l'incremento e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, di audiovisivi, di supporti multimediali e di strumenti musicali;
- m) disciplina e promuove l'attività dell'Orchestra, così come previsto dalla l.r. 18 luglio 2012, n. 22.

3. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 4 - Risorse e patrimonio

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Istituto dispone:

- a) del contributo erogato annualmente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta
- b) di entrate proprie derivanti dai contributi degli studenti;
- c) dei proventi provenienti dall'attività di produzione dell'Istituto;
- d) dei redditi conseguenti a prestazioni dell'Istituto;
- e) di ogni altro contributo, forma autonoma di finanziamenti, donazione, lascito o sovvenzione erogata, a qualsiasi titolo, da istituzioni, anche transnazionali, da soggetti pubblici e privati;



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

2. Al patrimonio concorrono, oltre ai beni di proprietà dell'Istituto, anche i diritti d'uso sui beni mobili o immobili concessi da altri enti o soggetti pubblici o privati per il perseguimento dell'attività statutaria.

Art. 5 - Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge di riferimento 508/99, dei relativi regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali nonché delle prerogative di autonomia regionale indicate nel d.lgs. n. 136 del 24 luglio 2007.

2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula - nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni di cui all'art. 5 l.r. 18 luglio 2012 - n. 22, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto e dalla disciplina vigente in materia.

3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.

4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 508/99, dell'art. 15 comma 1 del d.p.r. 132/03 e degli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, Legge n. 4 del 28 febbraio 1948, l'Istituto offre una didattica bilingue, prevedendo che l'insegnamento relativo ai settori artistico-disciplinari di cui al D.M. 90 del 3 luglio 2009 possa essere impartito in lingua italiana o in lingua francese.

Art. 6 - Attività formative e di produzione

1. L'Istituto istituisce e attiva corsi di formazione di base, di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master. Rilascia specifici diplomi di primo e secondo livello, diplomi accademici di specializzazione, diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo musicale e diplomi di perfezionamento o master.

2. L'Istituto programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.

3. Le attività di produzione rappresentano la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 7 - Attività di ricerca

1. L'Istituto incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.

2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.

3. L'Istituto tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

Art. 8 - Diritto allo studio

1. In attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto della disciplina, anche regionale, vigente in materia, l'Istituto promuove e realizza gli



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

interventi, diretti ed indiretti, ritenuti idonei a garantire il concreto esercizio del diritto allo studio.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono oggetto di apposito regolamento.

3. L'Istituto, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1:

- a) cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca;
- b) promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e allo Statuto.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 9 - Definizione e funzioni

1. Sono organi necessari dell'Istituto:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) il Revisore dei Conti
- f) il Nucleo di Valutazione
- g) il Collegio dei Professori
- h) la Consulta degli Studenti

2. Gli organi dell'Istituzione, di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni; i singoli membri di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di appartenenza agli organi di cui sopra o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un posto si renda vacante, si procede nel più breve tempo possibile, a nomine o elezioni suppletive secondo le modalità specifiche di ogni organo.

4. In tal caso i soggetti nominati o eletti successivamente rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero organo, in caso di organi collegiali, o fino alla scadenza del mandato originario negli altri casi.

5. Con delibera della Giunta Regionale sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'art.11, comma 1 del presente Statuto.

2. Il Presidente, inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) emana e adotta i decreti e gli atti di sua competenza;
- c) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto;
- d) propone rapporti di cooperazione, intese e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati, la cui approvazione è demandata al Consiglio di Amministrazione;



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

e) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio di Amministrazione sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile.

3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico nell'ambito di una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale e di comprovata esperienza maturata in organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza in ambito artistico e culturale.

4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente.

5. La Giunta regionale provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 11 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.

2. Il Direttore inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) emana e adotta i decreti e gli atti di sua competenza;
- c) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
- d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- e) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, tra docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge 508/99.

4. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento governativo, i requisiti sono stabiliti nel presente Statuto con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:

- a) possesso di un diploma o diploma accademico conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto musicale pareggiato, preferibilmente unito ad un diploma di laurea;
- b) possesso di una anzianità minima di cinque anni di servizio prestato in ruolo presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, o presso altri Istituti Musicali Pareggiati o Conservatori statali;
- c) possesso di esperienza pluriennale e certificata di progettazione, direzione, coordinamento, di percorsi formativi qualificati in ambito artistico e musicale presso istituzioni ed enti di formazione statali e non statali, italiani e stranieri di rilievo.



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

5. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d'Aosta, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

6. Una volta nominato, il Direttore sarà tenuto a presentare all'Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d'Aosta, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Accademico e al Collegio dei Professori, entro trenta giorni, per iscritto le linee programmatiche che intende perseguire nella direzione dell'Istituto.

7. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

8. Al Direttore spetta una indennità posta a carico del bilancio dell'Istituto.

9. Il Direttore nomina, tra i docenti con titolarità di ruolo, il professore con funzioni di Vice-direttore, che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza; l'esercizio di vicario può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa. In caso di impedimento permanente del Direttore, o di sue dimissioni, il Vice-direttore indice le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure indicate nel regolamento elettorale.

10. Il Direttore può affidare a docenti dell'Istituto l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, sentito il parere del Consiglio Accademico.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione: Composizione

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2-3 e 15 del d.p.r. 132/03, dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 136/07 e dell'art. 3 comma 2 lett. b) della l.r. 18 luglio 2012, n. 22 il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente dell'Istituto;
- b) il Direttore;
- c) un docente dell'Istituto, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
- e) tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Ove un posto di Consigliere si renda vacante per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'intero Consiglio, il Presidente invita l'ente o l'organo competente a procedere alla sostituzione, effettuando la nomina entro un termine congruo espressamente indicato.

4. I consiglieri nominati successivamente alla composizione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

5. Decade dalla carica di consigliere il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione del consigliere decaduto si procede a norma del comma 3.

6. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

7. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, elegge, tra i propri membri, un Vice-presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice-presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età presente in sede.

8. Il Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi componenti il rappresentante della Regione, ai fini dell'integrazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 136/2007 e dell'art. 3, comma 2 lett. d della l.r. 18 luglio 2012, n. 22.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione: Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Per le modifiche allo Statuto resta salvo quanto previsto dall'art. 41.

4. La convocazione è fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati agli aventi diritto almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 3 giorni prima della data prefissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Direttore amministrativo in funzione di segretario verbalizzante.

Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione: Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e la Rappresentanza degli studenti, le modifiche allo Statuto nel rispetto della normativa vigente;
- b) delibera, sentito il Consiglio Accademico, i regolamenti di gestione e organizzazione;



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

- c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del d.p.r. n. 132 del 28.2.2003, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
- d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- e) definisce, su proposta del Consiglio Accademico, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché, su proposta del Direttore amministrativo, quello del personale non docente;
- f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
- g) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti;
- h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
- i) esercita ogni altra funzione espressamente attribuitale dal presente statuto o dai regolamenti.

Art. 15 - Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è formato da sette membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) il Direttore;
 - b) quattro docenti dell'Istituzione eletti dal Collegio dei Professori aventi un'anzianità di servizio, con contratto a tempo indeterminato, di almeno cinque anni presso l'Istituto;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Assistono il Consiglio Accademico, come organi consultivi e di proposta:
 - a) il Collegio dei Professori;
 - b) la Consulta degli Studenti.
4. Il Consiglio Accademico è convocato e presieduto dal Direttore. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
5. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 3, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituto, valutato l'indirizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica delle singole strutture didattiche e dei professori;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a), anche sulla base della relazione annuale del Nucleo di Valutazione;
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d) delibera, sentita la Consulta degli Studenti, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2. comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti;



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei professori previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 508/99;
- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal d.p.r. 132/03 e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Revisore dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett c) L.r. 18 luglio 2012, n. 22, il controllo contabile dell'Istituto è affidato a un Revisore dei Conti, nominato con deliberazione della Giunta Regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e s.m. e i.
3. Al Revisore dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 17 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione ed un docente facente parte degli organi di governo dell'Istituzione.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e all'Assessore dell'Istruzione e Cultura della Regione Valle d'Aosta entro il 31 marzo di ogni anno;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituto assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituto. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporto alle attività del Consiglio Accademico, come previsto dall'art. 15, comma 3, lettera del presente Statuto;
 - b) esprime pareri sullo Statuto, sui regolamenti dell'Istituto e ove richiesto.
2. Il Collegio dei Professori si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'Istituto.



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

Art. 19 - La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Istituto.
2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre; fanno parte inoltre della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
5. Ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del d.p.r. n. 132 del 28.2.2003 il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una Rappresentanza degli studenti.

TITOLO III - ATTIVITÀ DIDATTICHE, ARTISTICHE, DI RICERCA

Art. 20 - Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione

1. Le strutture per la didattica, la produzione e la ricerca, stabilite ai sensi del d.p.r. n. 212/05, fanno parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono la sede primaria dell'elaborazione e della programmazione di questa, salve le prerogative del Consiglio Accademico.
2. La natura, il numero e i compiti di tali strutture sono oggetto di determinazione del Regolamento didattico dell'Istituto.
3. A tutti questi organismi il Consiglio di Amministrazione destina spazi e risorse finanziarie nei limiti di bilancio e nell'ambito delle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Gli organismi di gestione delle strutture di cui al comma 1 hanno durata triennale e i loro coordinatori o referenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Biblioteca e laboratori

1. Costituiscono il patrimonio strumentale, bibliografico, discografico, videografico e multimediale i beni mobili destinati a tale finalità.
2. L'Istituto, allo scopo di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1 e al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, individua annualmente una specifica voce di bilancio nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. I laboratori di ricerca e sperimentazione, nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica), quando istituiti, hanno le stesse prerogative attribuite alle strutture didattiche.
4. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 22 - Centri di servizio

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici,



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

multimediali, linguistici, tecnici, statistici, tipografici ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o Enti pubblici e privati.

2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dai regolamenti interni dell'Istituto.

Art. 23 - Tutorato

1. Il tutorato è finalizzato a orientare le scelte degli studenti e ad assisterli lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, attitudini ed esigenze dei singoli.

2. Sono servizi di tutorato i percorsi e le attività di sostegno e di appoggio alla didattica ordinaria dei corsi di studio.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituto.

4. L'Istituto provvede a istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico.

5. Nel caso in cui non si disponga di risorse sufficienti ad assicurare una assistenza individuale, verrà attivata un'apposita commissione per il tutorato, a disposizione degli studenti in orari stabiliti.

TITOLO IV - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 24 - Organizzazione degli uffici amministrativi

1. Gli uffici amministrativi, in quanto titolari della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, costituiscono la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso.

2. L'organizzazione degli uffici amministrativi è disciplinata da apposito regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi, emanato ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.

Art. 25 - Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, per la durata di tre anni, rinnovabili, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore ad un dipendente dell'Istituto medesimo ovvero a soggetti di altre pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando, appartenenti alla qualifica "D" del comparto unico per il pubblico impiego nella Valle d'Aosta.

L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.



**ISTITUTO MUSICALE
PIREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

2. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) piena conoscenza della lingua francese ai sensi della normativa regionale in materia.

3. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituto della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.

4. Il Direttore amministrativo aggiorna periodicamente il Consiglio di amministrazione sulla situazione finanziaria e di cassa.

5. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore amministrativo:

- a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituto inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
- b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
- c) sentite le OO.SS., provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente, tecnico e amministrativo e ausiliario.

6. Il Direttore amministrativo, inoltre:

- a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di governo dell'Istituto;
- b. partecipa agli organi di gestione dell'Istituto, secondo le norme del presente Statuto.

7. Spetta al Direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dell'Istituto e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

8. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 26 - Funzioni decentrate

1. L'amministrazione contabile, la gestione della didattica e il supporto alle strutture didattiche, possono articolarsi anche in forme decentrate strutturate in divisioni e possono essere organizzate anche sinergicamente con Istituzioni analoghe presenti nel territorio in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99 o, in mancanza, ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 comma 8 della stessa legge 508/99.



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

Art. 27 - Funzioni di controllo dell'azione amministrativa

1. Le funzioni di controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa viene svolta dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

TITOLO V - PERSONALE

Art. 28 - Personale

1. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale docente è rinviata alla legge n. 508/99, al d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m. e i. nonché all'art.1, comma 4, del d.lgs. 136/2007.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 d.lgs. 136/2007, al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica, l'Istituto musicale può conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docente.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 18 luglio 2012, n. 22, al personale non docente e di direzione amministrativa dell'Istituto si applicano le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta.

Art. 29 - Reclutamento del personale

1. Ai fini di cui all'art. 5, comma 4 del presente Statuto ed ai sensi dell'art. 8 della legge 508/99, dell'art. 15 comma 1 del d.p.r. 132/03, degli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta - Legge n. 4 del 28 febbraio 1948, dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 136/2007 e dell'art. 4, comma 1 della l.r. 18 luglio 2012 n. 22, al reclutamento di nuovo personale docente per l'insegnamento relativo ai settori artistico-disciplinari, di cui al D.M. 90 del 3 luglio 2009, si provvede in armonia con le disposizioni statali vigenti, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, ai sensi della l.r. 8 marzo 1993, n. 12 *"Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione"*.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 18 luglio 2012, n. 22, al reclutamento di nuovo personale tecnico, amministrativo ed ausiliario si provvede secondo le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale n. 23 luglio 2010 n. 22 *"Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, Abrogazione della l.r. 23 ottobre 1995, n.45, e di altre leggi in materia di personale"*.

TITOLO VI - REGOLAMENTI

Art. 30 - Regolamenti interni dell'Istituto

1. Tramite l'adozione di uno o più regolamenti interni, in attuazione dei principi enunciati nel presente Statuto, vengono disciplinati le procedure elettorali, il funzionamento di tutte le strutture di gestione e di organizzazione della didattica, della produzione e della ricerca nonché dei centri di erogazione di servizi. In particolare vengono regolamentate le seguenti materie:



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

- a) le modalità di designazione del Direttore da parte del Collegio dei Professori, dei componenti del Consiglio Accademico da parte del Collegio dei Professori, del Rappresentante dei Docenti nel Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Accademico, dei componenti della Consulta degli Studenti, e del Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione da parte della Consulta degli Studenti;
- b) le modalità di realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio;
- c) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari;
- d) le modalità di realizzazione delle iniziative relative alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del patrimonio artistico e strumentale;
- e) le modalità di funzionamento della Biblioteca;
- f) le modalità di istituzione e funzionamento dei Laboratori e dei Centri di servizio;
- g) le modalità di istituzione e funzionamento delle formazioni artistiche, compreso quello dell'Orchestra sinfonica;
- h) le modalità di funzionamento dell'attività di tutorato;
- i) le modalità di procedura per il conferimento di incarichi esterni.

2. I Regolamenti interni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e adottati con decreto a firma congiunta del Presidente e del Direttore.

Art. 31 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Istituto rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal Regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della Legge 508/99.

2. Tale regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti e trasmesso al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo ed adottato con decreto del Direttore.

3. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

4. Il Regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.

Art. 32 - Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto.

3. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, redatto sulla base di uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è trasmesso all'Assessorato Regionale all'Istruzione e Cultura e all'Assessorato



Regionale del Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Valle d'Aosta per l'approvazione.

4. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è adottato con decreto del Presidente.

5. La sua revisione avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 33 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione ed è predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi è trasmesso all'Assessore Regionale all'Istruzione e Cultura della Regione Valle d'Aosta per l'approvazione (art. 13, comma 1, art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 132/03 ed art. 1 comma 2 del d.lgs. 136/07).

3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi è adottato con decreto del Presidente.

4. La sua revisione avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 34 - Entrata in vigore dei regolamenti

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore trascorsi otto giorni dalla data di pubblicazione o affissione all'albo dell'Istituto, se non diversamente stabilito dagli stessi.

TITOLO VII - NORME COMUNI

Art. 35 - Calendario dell'anno accademico

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 36 - Decorrenza dei mandati

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.

Art. 37 - Incompatibilità

1. Il professore eletto nel Consiglio di Amministrazione non può essere anche membro del Consiglio Accademico o rappresentante di dipartimento. Sono invece compatibili le cariche di membro del Consiglio Accademico e rappresentante della struttura didattica.

2. Le cariche di consigliere nel Consiglio di Amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con l'incarico di R.S.U.

Art. 38 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. In difetto di disposizioni specifiche gli organi collegiali di cui al presente Statuto deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti ed è fatto obbligo a tutti di rispettarle e farle rispettare.

**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*



Art. 39 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. I verbali delle deliberazioni di carattere generale, compresi gli allegati, dovranno essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e degli studenti; per i provvedimenti che coinvolgano gli interessi di soggetti determinati, occorrerà che l'organo deliberante acquisisca preventivamente il consenso degli interessati.

Art. 40 - Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono regolati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. Resta salva la facoltà di emanare un apposito regolamento interno da adottare con le modalità di cui all'art. 30 del presente Statuto.

Art. 41 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e della Rappresentanza degli studenti, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 42 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della l.r. del 18 luglio 2012, n. 22, l'Istituto può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché per il coordinamento di attività di comune interesse.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 della l.r. del 18 luglio 2012, n. 22 stabiliscono, in particolare, l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.lgs. 136/07 l'Istituto può promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca, produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. Tali accordi di collaborazione devono essere comunicati al Ministro dell'Università e della Ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi, ove il Ministro non si opponga, per motivi di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

4. Le intese, le convenzioni e gli accordi di cui ai commi che precedono sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e stipulati dal Presidente, ad eccezione delle ipotesi in cui abbiano ad oggetto la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica, in quanto, in tali ipotesi, sono deliberati dal Consiglio Accademico e stipulati dal Direttore.

Art. 43 - Politecnico delle arti

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, lettera i, della legge n. 508/99, l'Istituto ha la facoltà di contribuire a costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, un Politecnico



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

delle arti, nel quale possono confluire le Istituzioni dell'Alta Formazione presenti nel territorio nonché strutture delle università, quali, ad esempio, l'Università della Valle d'Aosta.

Art. 44 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituto

1. L'acquisizione dei "diritti connessi al diritto d'autore" per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituto è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

Art. 45 - Principi di comportamento

1. I professori, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Istituto.

2. I singoli componenti dell'Istituto sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti e ad assumere all'interno della struttura e nei reciproci rapporti comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'Istituto.

3. Sono tenuti al rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati alle attività dell'Istituzione, preservandone la funzionalità e il decoro.

4. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti dell'Istituto e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Norme transitorie

1. Tutti gli organi dell'Istituto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi da nominare con le modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 2012 n. 22 e del presente Statuto.

2. I mandati dei nuovi organi decorreranno ex novo dalla data di deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.

3. I Regolamenti già approvati e adottati ai sensi della normativa vigente e dello Statuto approvato con delibera della Giunta Regionale n. 854 del 28/03/2008, restano in vigore, salvo quanto incompatibile con il presente Statuto, fino a nuova adozione con le modalità di cui al titolo VI.

4. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all'attuazione del presente statuto sono disposte con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espressamente rinvio alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s. m. i., al d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132 e s. m. i., al d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212 e s. m. i., ai successivi regolamenti governativi che saranno emanati in attuazione della legge n. 508/99, al d.lgs. 24 luglio 2007, n. 136, alla l.r. della Valle d'Aosta del 18 luglio 2012, n. 22 ed a tutte le norme vigenti per gli Istituti superiori di studi musicali e coreutica.

Art. 48 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale.



2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 854 del 28 marzo 2008.

**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**

ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*